

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10870	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 9	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al O.Re.Co.	<input type="checkbox"/>
Il _____	
Prot. n. _____ elenco n. _____	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2015.
CONFERMA**

L'anno **duemilaquindici** addi **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MOSSALI ALFREDO	Presente
VALCESCHINI SONIA	Presente
PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO	Presente
BOLDRINI MATTEO	Presente
FIENI MANUEL	Presente
SIGNORELLI ROMANO	Presente
MAFFI MILENA	Presente
BETTI ANDREA	Presente
PLEBANI MARCO	Assente
MRINI LIVIO	Assente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/08/2014 con cui si approvavano per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria, di seguito IMU, andando a confermare quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2013 con cui si approvavano le aliquote e detrazioni per I.M.U. per l'anno 2013 che a sua volta confermava quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 costituita dalle componenti TASI e TARI, oltre all'IMU per la quale viene confermata la disciplina precedente con alcune precisazioni;

DATO ATTO che l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.:

- a) il comma 2, il quale prevede che "(...) *L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...)*";

- b) il comma 9-bis che dispone: *“A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”*;
- c) il comma 10 che dispone: *“Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 9-bis del Decreto Legge n.47 del 2014 convertito, con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014 ha introdotto alcune agevolazioni in materia di IMU, TASI e TARI per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero purché già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

VISTO il comma 12-*quinquies* dell'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 che dispone: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*.

RICHIAMATO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/08/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno, confermare per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU”, come l'anno precedente e di seguito riportate:

- **ALIQUOTA 0,50%** DA APPLICARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER LE CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9
- **ALIQUOTA 0,80%** DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- **ALIQUOTA 0,20%** DA APPLICARE AI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- **DETRAZIONE:** per l'unità immobiliare ricadente nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell'atto, rispettivamente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli nr. 8 (otto) espressi nelle forme di legge da nr. 8 (otto) amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **Di confermare** e determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 :

- **ALIQUOTA 0,50%** DA APPLICARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER LE CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9
- **ALIQUOTA 0,80%** DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- **ALIQUOTA 0,20%** DA APPLICARE AI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- **DETRAZIONE:** per l'unità immobiliare ricadente nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

5) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC - Componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/08/2014;

6) **Di dare atto** che la deliberazione in oggetto sarà inviata per via telematica al Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, da cui decorre la data di efficacia.

Indi,

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 con separata votazione che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 8 (otto) contrari ed astenuti: nessuno espressi nelle forme di legge.

ADRARA SAN ROCCO; 25.07.2015

Seduta del Consiglio Comunale del 25.07.2015

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2015. CONFERMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Barcella rag. Gianmario

.....
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rafani dott.ssa Liliana

.....
PARERE DI CONFORMITA' DELL'ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rafani dott.ssa Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to MOSSALI ALFREDO

Il Segretario Comunale
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi; 28.07.2015

Addì, 28.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì; 28.07.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliana Rafani".

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addì, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA